

*Dal nuovo accesso alle origini dei figli di ignoti  
ad una nuova prospettiva della conoscenza  
delle origini di tutti i figli adottivi*

di *Luciano Trovato\**

**1. Verso nuove prospettive**

Devo riconoscere che ha ragione chi ha visto nella sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale<sup>1</sup> un elemento di cambiamento (o quanto meno di forte stimolo al cambiamento) dell'intera normativa in materia di accesso degli adottati alla conoscenza delle origini, che va ben oltre il solo intervento sulla disposizione dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184 per consentire all'adottato di accedere alle informazioni nei confronti della madre che aveva dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.

In effetti la parte motiva della sentenza che valorizza, come mai in precedenza, la nozione di genitorialità naturale distinta e, seppur in casi tipici, indipendente dalla genitorialità giuridica apre ad una nuova prospettiva della conoscenza delle origini di tutti i figli adottivi, che siano figli di ignoti ovvero siano stati riconosciuti.

Dopo questa decisione – che fa seguito ad un'ancora più esplicita sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>2</sup> che ha condannato l'Italia proprio per la sua legislazione sulla conoscenza delle origini – appaiono maturi i tempi per un ripensamento generale della disciplina relativa sia all'adozione nazionale sia a quella internazionale<sup>3</sup>.

\* Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro.

1. Corte costituzionale, sent. 18-22 novembre 2013, n. 278, in *Minorigiustizia*, 2014, 1, pp. 215-221, con nota introduttiva “La Corte costituzionale apre al diritto del figlio di ignoti adottato di conoscere e incontrare la madre di nascita”.

2. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, con nota introduttiva di A. Margaria, “Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la legge italiana”, in *Minorigiustizia*, 2013, 2, pp. 340-360.

3. Per le insufficienze rivelatesi della regolamentazione dell'accesso alle origini nell'adozione internazionale rimando all'analisi completa di D. Bacchetta, “I legami nell'adozione internazionale”, in *questo stesso fascicolo*, pp. 25-33.

Minorigiustizia n. 4-2014

Per primo occorre interrogarsi sulla disposizione (art. 28, comma 1, legge n. 184/1983) che oggi rimanda al buon senso dei genitori adottivi l'onere di informazione al figlio minore sulla sua provenienza adottiva, perché occorre una disciplina onnicomprensiva che sia anche più chiara e cogente. Si deve necessariamente tener conto che – come è ormai riconosciuto – la conoscenza delle origini è una parte fondamentale del diritto dell'adottato alla propria identità in quanto “costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona”<sup>4</sup>; e, ancora, che “il diritto all'identità, da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza, faccia parte integrante della nozione di vita privata”<sup>5</sup>.

Questo diritto dell'adottato peraltro non ha connotazioni di diritto assoluto, perché trova un limite nel concorrente e speculare diritto della madre all'anonimato quando essa lo richieda. Anche a tale diritto della madre viene riconosciuto un fondamento costituzionale che annota la Corte Costituzionale

riposa... sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialità naturale<sup>6</sup>.

In precedenza anche la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva affermato che “non si potrebbe negare l'interesse di una donna a conservare l'anonimato per salvaguardare la sua salute partorendo in condizioni mediche corrette”<sup>7</sup>.

Ciò considerato, dovrebbe essere introdotto e affermato, come esordio della disciplina, il principio che “ogni persona adottata ha diritto di conoscere le proprie origini nei modi e nei limiti previsti dalla legge”.

Dovrebbe essere confermato che “il minore adottato ha diritto di essere informato di tale sua condizione” dai genitori, con due specificazioni importanti: che i genitori devono informarlo anche della sua storia familiare precedente l'adozione; e che i genitori devono provvedervi entro un termine non semplicemente rimesso alla loro discrezionalità (di solito l'età scolare, cioè il sesto anno di età, viene considerato un termine da non superare per evitare che il bambino, la cui condizione è spesso nota nel contesto in cui vive, apprenda per altre strade la propria condizione). Si potrebbe pensare che i modi di questa informazione possano essere indicati fra i contenuti di un provvedi-

4. Corte costituzionale, sent. 18-22 novembre 2013, n. 278, cit.

5. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, cit.

6. Corte costituzionale, sent. 18-22 novembre 2013, n. 278, cit.

7. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, cit., §63-64.

mento che disponga un sostegno post-adottivo: per l'adozione nazionale alla conclusione dell'affidamento preadottivo e per l'adozione internazionale prima della dichiarazione di efficacia dell'adozione pronunciata all'estero.

L'operatività di tali indicazioni metterebbe chiaramente in luce la natura relazionale dei diritti (specifici) del minore adottato, diritti che possono essere sì proclamati ma sono in realtà affidati in primo luogo alla capacità dei suoi genitori di affrontare le (spesso molto complesse) problematiche che si presentano durante la crescita di un figlio adottivo, in particolare nella fase adolescenziale. Nella nuova prospettiva della conoscenza delle origini si potrà contare sulla collaborazione di genitori che siano pronti ad accogliere la richiesta del figlio di accesso alle origini non come un tradimento ma come un bisogno naturale insopprimibile: non da osteggiare ma da rispettare.

Non si può trascurare che una tale complessità, quando non è adeguatamente fronteggiata, può stare alla base di fallimenti adottivi – rilevati nella concreta esperienza giudiziaria – che emergono quando la giurisdizione minorile, nelle procedure rieducative o penali, viene chiamata a valutare gli agiti di minori adottati che hanno maturato un disagio consistente, esploso in condotte irregolari o nella commissione di fatti-reato. In questi casi, generalmente si evidenzia un distacco emotivo, sottovalutato e in alcuni casi occultato per anni, tra il figlio e i genitori adottivi, e si rileva quanto questi ultimi frequentemente siano ormai animati da volontà espulsive del figlio adottato.

Per scongiurare o ridurre l'impatto di tali fallimenti, fonti di profonda sofferenza per gli adottanti e per il figlio, non vi è altra misura che un adeguato orientamento e sostegno dei servizi nella fase post adottiva. Esso dovrebbe accompagnare la famiglia almeno fino all'elaborazione da parte del figlio adottivo dell'informazione sulla sua condizione.

## **2. La particolare attenzione richiesta dai diritti coinvolti**

Due aspetti generali, a mio parere, imprescindibilmente devono essere considerati nel regolamentare l'accesso alle origini dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita.

Il primo riguarda la circostanza che i diritti coinvolti sono connotati da una delicatezza e da una fragilità estreme, che richiedono, da parte degli operatori sociali e giudiziari, il massimo di riserbo e di professionalità.

Il riserbo e la professionalità dovranno connotare tutta la fase di preparazione della donna che sta per partorire e che ha manifestato incertezza circa la decisione di riconoscere o meno. A tal proposito possono servire da guida le esperienze maturate in vari contesti (in Toscana il progetto denominato *Mamma segreta*, in Lombardia *Madre segreta*, nel Lazio *Progetto di tutela della nascita*) di presa in carico della donna che sta per partorire e che è indecisa se riconoscere o meno il figlio che nascerà, per coinvolgerla in un per-

corso di sostegno psicologico ed accompagnarla nella maturazione di una decisione finale quanto più possibile cosciente e meditata.

Questo accompagnamento non può essere attivato se la situazione della madre viene conosciuta solamente quando si presenta in ospedale poco prima del parto. In questi casi è altrettanto importante che le strutture ospedaliere assicurino un grande riserbo e curino la presenza di personale professionalmente in grado di offrire sostegno psicologico e di fornire assistenza sociale, specificamente preparato a questo fine.

La riservatezza deve riguardare anche il certificato di assistenza al parto della donna che manifesta l'intenzione di non riconoscere. Oggi tale certificato riporta nel campo *madre* del modulo una sigla e un numero – 999 –, ma questo accorgimento è eccessivo. Non c'è bisogno di indicare un numero per “rilanciare” a un altro documento e, direi, che sarebbe necessario prevedere che il certificato di assistenza al parto sia nominativo per ogni donna. Sarebbe sufficiente per il segreto indicare le precauzioni per la conservazione riservata di questo certificato come per ogni certificato di assistenza al parto.

Così ad ogni donna andrebbe consentito di accedere al certificato di assistenza al suo parto e alla propria cartella clinica. Abbiamo esempi per cui è stato necessario che intervenisse il Garante della *privacy* per consentire l'accesso al certificato di assistenza al parto ad una donna la cui bambina (non riconosciuta) era morta alla nascita<sup>8</sup>.

Bisognerebbe dichiarare, infine, che il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica possono essere esibiti non solo per esigenze sanitarie, quelle del quarto comma dell'attuale articolo 28 legge n. 184/1983, ma anche quando l'attualità giudiziaria richieda di conoscerne il contenuto nel corso della procedura aperta per la conoscenza delle origini.

Altrettanto attento alla comprensione dei valori in gioco deve essere l'*iter* di approccio alla madre naturale che non aveva riconosciuto il figlio, quando quest'ultimo divenuto adulto chieda di conoscere la sua identità. Mi riferisco alle modalità da utilizzare nella convocazione per chiedere alla donna se abbia, o meno, maturato la revoca dell'iniziale intenzione di anonimato. Se questo adempimento non viene eseguito in modo riservatissimo, accuratamente adattando le forme ordinarie caso per caso, anche una semplice notifica fatta male può essere distruttiva del contenuto principale che si deve raggiungere.

### 3. Quale giudice per i diritti dei figli adottivi?

Il secondo degli aspetti generali attiene alla competenza istituzionale a trattare le procedure giudiziarie attivate per ottenere l'accesso alle origini.

8. Garante della *privacy*, provvedimento 5 dicembre 2013 n. 556.

L'osservazione della questione è stimolata dai dati. Negli anni che verranno il numero dei ricorsi degli adottati tesi a ottenere l'accesso alle origini non deve essere immaginato sull'attuale numero dei neonati abbandonati, circa 400 l'anno, quanto piuttosto sul dato degli anni Cinquanta del secolo scorso in cui gli abbandoni di neonati si aggiravano intorno ai 5.000 l'anno. È prudente immaginare che i possibili richiedenti siano stati finora scoraggiati dall'assetto normativo vigente e si può ritenere prevedibile che il loro numero aumenti considerevolmente dopo le recenti modifiche. Per inciso ricordo che la figlia ricorrente del caso deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278/2013 era nata nei primi anni Sessanta e che la ricorrente della procedura esaminata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo citata in precedenza<sup>9</sup> era invece nata nel 1943.

Riguardo all'innesto nel nostro ordinamento di questa nuova competenza di autorizzazione concernente gli adottati figli di ignoti, si è sentito ipotizzare l'istituzione di un Consiglio Nazionale sul modello francese. A mio avviso, non è la strada adeguata: questa soluzione, forse più tarata per un modello di Stato tradizionalmente e storicamente centralizzato come quello francese, è inadatta per l'Italia.

Potrebbe allora essere attribuita al tribunale ordinario la competenza della trattazione delle procedure di accesso alle origini? Anche questa ipotesi desterebbe delle perplessità. È pur vero che si parla di ricorsi proposti da adulti nei confronti di adulti, e che pertanto non ci sarebbe motivo di interpellare il tribunale per i minorenni, ma prevalgono altre considerazioni. Mentre il tribunale ordinario è già oberato da un carico di giustizia civile enorme, il tribunale per i minorenni, in generale, è un organo molto più spedito. E, soprattutto, il tribunale per i minorenni può utilizzare immediatamente una competenza che, sia per l'efficienza sia per la specializzazione, potrà essere utilmente evocata (i giudici onorari provengono da studi o esperienze che li fanno particolarmente capaci di ascolto e di comprensione).

È questa competenza di giudice della persona che integra saperi e competenze diverse che ha consentito di tenere udienze ad altissimo coefficiente emotivo in cui le parole utilizzate (ma anche i silenzi e i gesti) per comunicare fatti che per decenni sono stati oggetto di illazioni e di sogni da parte di chi ti sta davanti, assumono significati così amplificati: soltanto un giudice specializzato può sperare di non ferire. Nella mia esperienza queste udienze, tenute in composizione mista (un giudice professionale e un giudice onorario), sono state preparate con un incontro interlocutorio in cui si è concordato che l'interessato sarebbe stato accompagnato, in una successiva udienza, da una figura di sostegno (il più delle volte dallo psicologo da cui è già seguito, ma anche un amico o un parente) a cui sono stati consegnati materialmente i documenti contenenti le informazioni richieste.

9. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, cit.

Non credo che in questa materia possa ipotizzarsi una durata dell'udienza di meno di un'ora, semmai qualcosa di più, in ogni caso mettendo in atto opportune cautele per scongiurare le frequenti interruzioni dovute a telefonate o ingressi vari in stanza ed evitando di... guardare l'orologio!

#### 4. Le regole per la reversibilità del segreto

Proviamo a immaginare come la madre che non aveva riconosciuto il figlio potrebbe comunicare l'opzione di revocare la sua richiesta di riservatezza e manifestare la sua disponibilità a che il figlio possa incontrarla.

Un caso quantitativamente molto limitato è quello del riconoscimento effettuato fuori termine e pertanto inefficace. La madre, se non ha riconosciuto il figlio alla nascita, ha ancora facoltà di procedere al suo riconoscimento senza limiti temporali, ma "intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia" (art. 11, ultimo comma, legge n. 184/1983). Non è chiaro se l'inefficacia del riconoscimento avvenuto dopo l'affidamento preadottivo osti alla sua annotazione sull'atto di nascita da parte dell'Ufficiale di stato civile ovvero se il riconoscimento debba essere annotato ma rimanga senza effetti giuridici: comunque questo riconoscimento è una comunicazione della madre stessa della propria identità e certamente manifesta una dichiarazione di disponibilità all'incontro con il figlio.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, si devono però introdurre delle norme generali che prevedano la forma della dichiarazione della madre naturale di ritirare la sua richiesta di anonimato. La donna, spontaneamente e indipendentemente da qualsiasi richiesta del figlio, dovrebbe potere depositare un *contrarius actus*, cioè una dichiarazione di revoca della richiesta di non essere nominata presso lo stesso ufficiale dello stato civile del comune in cui fu fatta la dichiarazione di nascita e presso il tribunale per i minori che trattò l'adottabilità di quel minore.

Il nuovo riconoscimento inefficace o la dichiarazione di revoca della dichiarazione resterebbero depositati senza alcun obbligo di comunicazione alla persona adottata, la quale però potrebbe conoscerli ove avanzasse richiesta e fosse autorizzata all'accesso alle origini.

Preso atto che il limite alla conoscenza delle origini può trovare giustificazione nella comparazione tra il diritto dell'adottato alla conoscenza e il diritto dei genitori abbandonanti all'oblio, invece andrebbe previsto che il diritto alla conoscenza possa espandersi liberamente ove siano deceduti i genitori che non avevano riconosciuto.

Per tutti questi casi un'organizzata conservazione dei dati identificativi è indispensabile.

## **5. Alcune proposte per tutti i figli adottivi**

Infine, non ci sono giustificazioni formali per l'attuale prassi in cui la volontà manifestata dalla madre di non riconoscere il nato coincide con la sua richiesta dell'anonimato. C'è il fondato sospetto che questo abbinamento fra dichiarazione di non riconoscere e dichiarazione di non volere essere nominata debba farsi risalire a condizionamenti del contesto ospedaliero, e non a una scelta consapevole della madre, che non sempre, quando sicuramente voleva abbandonare il figlio, avrebbe chiesto di restare anonima.

Pertanto andrebbe prevista la possibilità che la donna che non vuole riconoscere il figlio possa chiedere comunque di essere nominata, mantenendo in questo modo negli atti la memoria della sua genitorialità naturale e chiarendo bene che non le vengono addossate le responsabilità connesse alla genitorialità giuridica.

Per ragioni sistemiche, dovrebbe essere previsto espressamente il diritto della madre che non ha riconosciuto il figlio alla nascita a essere comunque sentita prima che sia presa qualsiasi decisione quando, dopo tanti anni, il figlio che ha abbandonato abbia iniziato una procedura di accesso alle origini.

Parimenti ritengo che il diritto a essere previamente sentiti, prima della definizione della procedura di accesso alle origini, dovrebbe essere affermato anche per i genitori naturali del figlio riconosciuto e poi dichiarato adottabile senza il loro consenso. Per quanto quei genitori siano stati abbandonici, dieci, quindici o trenta anni prima, mi pare equo che la loro posizione debba essere considerata quanto meno raccogliendo il loro parere (non vincolante) in ordine alla domanda di un figlio che non incontrano da così lungo tempo. Tra l'altro l'ascolto di questi genitori permette una più attenta e agevole valutazione della decisione, non ultimo consentendo di valutare l'opportunità di attivare un sostegno dei servizi a favore di soggetti che potrebbero essere emotivamente molto coinvolti.

Un aspetto non secondario che riguarda tutti i figli adottivi attiene all'estensione dell'accesso alle origini. È stato già apprezzabilmente chiarito dalla giurisprudenza più accorta che

la conoscenza delle origini ha senso e valenza rievocativa solo se collegata ad un complesso habitat culturale e di affetti, da cui non pare lecito espungere ciò che conduce a tutte le altre persone che ne costituiscono il tessuto connettivo<sup>10</sup>.

Il legislatore dovrebbe fare proprio questo principio chiarendo che l'accesso alle origini riguarda il diritto all'accesso alle informazioni non solo sui genitori ma sul complessivo sistema famiglia.

10. Corte appello Torino, sez. min., sent. 29 aprile 2004, in [www.adoptio.it](http://www.adoptio.it).

In ogni caso dovrebbe essere previsto un diritto incondizionato di ogni adottato alla conoscenza dei dati non identificativi. Questo diritto è già riconosciuto per un aspetto particolare, l'accesso al certificato di assistenza al parto e alla cartella clinica della madre che aveva dichiarato di non volere essere nominata<sup>11</sup>, ma per essere concretamente rispettato tutti i dati non identificativi disponibili dovrebbero regolarmente venire raccolti e conservati, anche per i bambini non riconosciuti alla nascita: e questo oggi può avvenire soltanto se i tribunali fanno opera virtuosa di richiesta di questi dati. Inoltre anche queste informazioni non identificative dovrebbero essere comunicate con cautele espressamente previste, direi sempre, da un giudice specializzato delegato a tale fine.

Infine, essendo ormai pacifico che il diritto di accesso alle origini costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, per il legislatore sarà agevole prevedere la possibilità di una valutazione preliminare, come oggi non sempre accade, che eventualmente possa non riconoscere la validità dei motivi della richiesta di accesso alle origini. Una richiesta di accesso alle origini avanzata per motivi di rivalsa nei confronti del genitore abbandonante, per fargli causa, infamarlo, o insultarlo sotto casa per l'abbandono ricevuto, non merita accoglimento: richieste così finalizzate, per mia esperienza, sono state respinte, ma sarebbe opportuno attribuire espressamente al giudice il potere-dovere di una previa valutazione della validità dei motivi sottostanti al ricorso.

11. D.lvo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 93, ultimo comma: "Durante il periodo di cui al comma 2 (*cento anni dalla formazione del documento*) la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile".